

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TEDESCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1965

Modifica al testo unico delle norme sugli assegni familiari,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'approvazione della legge 23 ottobre 1962, n. 1544, trovava accoglimento una delle più vive e sentite richieste dei minatori italiani che aveva per fondamento il particolare tipo di lavoro da questi svolto sia in conseguenza dell'ambiente nel quale veniva effettuato, sia per le particolari caratteristiche d'ordine igienico-sanitario ed infortunistico.

L'orario di lavoro degli addetti alle lavorazioni sotterranee nelle miniere, veniva con la predetta legge stabilito per un massimo di 40 ore settimanali, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione per lo stesso periodo.

La stessa legge demandava la regolamentazione della retribuzione riferita al nuovo orario di lavoro ad accordo da stipularsi tra le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria o, in mancanza di accordo, ad un eventuale decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del lavoro, sentito il parere delle Organizzazioni sindacali interessate.

In data 10 marzo 1963 in Roma le Organizzazioni sindacali predette convenivano, introducendo un apposito articolo nel Contratto collettivo nazionale di lavoro, che la riduzione dell'orario disposta dalla legge ve-

nisse attuata, di norma, nella giornata del sabato allo scopo di rendere più efficace il beneficio che il legislatore aveva inteso assicurare ai minatori.

Con lo stesso Contratto collettivo le Organizzazioni sindacali provvedevano inoltre a rendere operante la parte della legge che garantiva l'ammontare globale della retribuzione, effettuando un riproporzionamento salariale che trasferiva su 40 ore settimanali di lavoro effettivo quanto in base ai diversi istituti contrattuali il minatore percepiva nelle 48 ore settimanali precedentemente lavorate.

La riduzione dell'orario di lavoro ed i riproporzionamenti salariali così disposti, pur essendo stati favorevolmente accolti dagli interessati, hanno purtroppo messo in evidenza, nel corso del periodo di applicazione, una lacuna che, anche se di piccola entità, pone frequentemente in disagio i minatori i quali non vedono completamente trasferita, in base alla legge, la precedente retribuzione globale sulle attuali 40 ore di lavoro.

Il superamento di tale lacuna costituisce la base del presente disegno di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro esame e

riguarda, in particolare, la corresponsione degli assegni familiari.

Infatti, mentre a causa del riproporzionamento salariale le imprese minerarie si sono trovate a dover corrispondere all'apposita Cassa degli assegni familiari le aliquote calcolate su paghe giornaliere riproporzionate, i lavoratori interessati si sono visti ridurre lo spazio di tempo entro il quale deve rendersi operante ed efficace il disposto dell'articolo 59 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.

In altri termini non è stato riproporzionato il limite minimo di ore settimanali di lavoro effettivo necessario per far maturare il diritto alla completa corresponsione degli assegni, in armonia con il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale stabilito dalla legge in 40 ore.

Di qui la frequente falceria di assegni familiari corrisposti alla benemerita categoria dei minatori.

Confido nella favorevole propensione degli onorevoli colleghi per una rapida approvazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 59 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è modificato con l'aggiunta del presente comma:

« Per gli operai ed impiegati nei confronti dei quali trova applicazione la legge 23 ottobre 1962, n. 1544, il limite rispettivo di 24 e 30 ore è ridotto a 20 e 25 ore ».